

documentazione ha ritenuto opportuno dunque approfondire la vicenda che presenta una sua concreta gravità per i motivi che nel prosieguo si esporranno e che in qualche modo si pone come caso particolarmente significativo e paradigmatico avuto riguardo alla illecita gestione dei rifiuti.

La storia della società

Da accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria la “Iside Srl Liquidazione”, con sede in Bellona (CE), frazione Triflisco, Strada Statale km 30+760 (C.F. 01633860612), esercente l’attività di stoccaggio, cernita ed imballaggio di residui destinati al riutilizzo, raccolta e pressatura di materiali riciclabili, è stata costituita in data 13 novembre 1986. Da interrogazioni effettuate alla banca dati Telemaco della Camera di commercio, è stato possibile ricostruire, a partire dal 29 dicembre 2001, l’evoluzione dell’entità del capitale sociale dell’impresa in argomento, nonché i soci che si sono susseguiti nel tempo.

In particolare, le quote del capitale sociale della “Iside SRL” sono state detenute:

- a. dal 29 dicembre 2001 al 22 dicembre 2007, da:
 - (1) Della Gatta Michele¹⁶⁹, per un valore pari al 50 per cento del capitale sociale;
 - (2) Della Gatta Piernicola¹⁷⁰, per un valore pari al 50 per cento del capitale sociale
- b. dal 22 dicembre 2007 al 31 luglio 2013, dalla “Jacorossi Imprese SpA”, successivamente ridenominata in “Gardenia SpA” e poi “Gardenia Srl”, per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale (Amministratore Bruno Gennaro, Napoli 15 settembre 2060);
La “Gardenia Srl in liquidazione”, con sede in Roma, via di Valleranello 2 (C.F. 06856401002), esercente l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi è stata posta in scioglimento e liquidazione in data 21 gennaio 2010 ed ha in corso una procedura concorsuale (concordato preventivo) dal 13 gennaio 2011. Le quote del capitale sociale sono detenute interamente dalla “Fintermica 2 SpA” (con sede in Roma, via dei Redentoristi 9 - C.F. 09020461001), holding riconducibile a Jacorossi Ovidio¹⁷¹;
- c. dal 31 luglio 2013 al 22 ottobre 2013, dalla “Madima Srl”, per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale;
La “Madima Srl”, ha sede in Roma, via Quintino Sella 41 (C.F. 11933721000), esercente l’attività di acquisto, permuta, gestione e vendita di immobili. Le quote del capitale sociale sono detenute quasi interamente (98 per cento del capitale sociale) dalla “Servizio Italia SpA” (società fiduciaria appartenente al Gruppo BNL - BNP Paribas), mentre l’amministrazione è affidata a Salomone Pasquale¹⁷², amministratore unico;
- d. dal 22 ottobre 2013, dalla “Kokio Srl in liquidazione”, per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale, di nominali euro 45.404. La “Kokio Srl in liquidazione” con sede in Napoli, via Generale Orsini 46 (C.F. 07599551210) è stata costituita in data 14 ottobre 2013 ed è stata posta in scioglimento e

¹⁶⁹ Della Gatta Michele, nato il 23/01/1963 ad Aversa (CE) – c.f. DLLMHL63A23A512F.

¹⁷⁰ Della Gatta Piernicola, nato il 21/07/1972 a Napoli – c.f. DLLPNC72L21F839C.

¹⁷¹ Jacorossi Ovidio, nato a Roma il 24/02/1934 - c.f. JCRVDO34B24H501L.

¹⁷² Salomone Pasquale, nato a Napoli il 14/09/1984 - c.f. SLMPQL84P14F839B.

liquidazione in data 13 novembre 2016. Le quote del capitale sociale dell'indicata azienda, pari ad euro 50.000, sono detenute da:

- (1) Interfidam Srl¹⁷³, società fiduciaria, per quote del valore di euro 49.000, pari al 98 per cento del capitale sociale;
- (2) Cerulli Giorgio¹⁷⁴, per quote del valore di euro 1.000, pari al 2 per cento del capitale sociale.

In buona sostanza, la proprietà della società in argomento è attualmente schermata dalla società fiduciaria.

L'amministrazione della società è affidata a Aurilia Annunziata¹⁷⁵, liquidatore. La "Ilside Srl liquidazione", è stata posta in liquidazione dal 16 giugno 2015; conseguentemente, l'amministrazione della società è attualmente affidata a Terlizzi Ferdinando¹⁷⁶, liquidatore.

Dalla sua costituzione, si sono avvicinati diversi soggetti nella gestione e nell'amministrazione dell'azienda, personaggi inevitabilmente correlati alle vicende societarie della Ilside Srl. Queste ultime possono essere sintetizzate in:

- scioglimento e liquidazione, dal 16 giugno 2015;
- fallimento, in data 16 novembre 2015, dichiarato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 48/2015, su ricorso della Ecoterra Srl per un debito di circa 300.000 euro scaturente dal mancato pagamento del canone di locazione dell'area su cui insisteva l'attività della società fallita.;
- ritorno *in bonis*, in data 31 marzo 2016, a seguito di revoca del fallimento disposta dalla Corte di appello di Napoli con provvedimento n. 44/16, a seguito del reclamo proposto da Ilside in ragione della assenza di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- istanza di concordato preventivo, in data 12 dicembre 2016;
- inammissibilità al concordato preventivo, in data 24 febbraio 2017, disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Nel sito di stoccaggio di rifiuti riconducibile alla "Ilside Srl in liquidazione", ubicato in Bellona (CE) frazione Triflisco, strada statale km 30+760, è scoppiato - il giorno 11 luglio 2017. - un rogo di vaste dimensioni, sprigionando una nube tossica che ha invaso i comuni di Bellona, Caiazzo, Pontelatone e Capua. Un analogo episodio si era già verificato nell'aprile 2012.

Lo stabilimento era già stato interessato da un procedimento penale a seguito dell'incendio verificatosi nell'anno 2012 e di cui si parlerà più approfonditamente in prosieguo. Ma a seguito del successivo, imponente incendio dell'estate 2017 la situazione dello stabilimento si è ripresentata nella sua attuale e concreta gravità.

¹⁷³ Interfidam S.R.L., con sede in Milano, via Vincenzo Monti 8 - c.f. 04981620158.

¹⁷⁴ Cerulli Giorgio, nato a Napoli il 06/09/1969 - c.f. CRLGRG69P06F839G.

¹⁷⁵ Aurilia Annunziata, nata a Napoli il 06/01/1947 - c.f. RLANNZ47A46F839G.

¹⁷⁶ Terlizzi Ferdinando, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 16/05/1937 - c.f. TRLFDN37E161234U.

E' stata inviata alla Commissione una denuncia¹⁷⁷ presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'associazione onlus Isde Medici per l'ambiente avuto riguardo proprio all'incendio avvenuto nel mese di luglio 2017.

La denuncia ha riferimento all'incendio avvenuto il giorno 11 luglio 2017 presso il sito di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi ubicato in Bellona in località Ferranzano al km 30 della statale ss 264 di proprietà della società IIside. Nello scritto si legge che già nell'aprile 2012 si era verificato un vasto incendio all'interno del sito di proprietà della società IIside ed in relazione al quale fu aperta una indagine giudiziaria.

Nella denuncia l'associazione lamentava la mancanza di controllo nonché l'abbandono dei materiali bruciati, con aggravamento del rischio tossicologico. Si sottolineava la mancata messa in sicurezza e bonifica, da parte dei proprietari e degli organi competenti del sito a seguito del primo incendio di Aprile 2012 e in relazione al quale sono ancora in corso dei procedimenti giudiziari su bonifiche mai eseguite.

7.7.4.1 L'approfondimento investigativo: l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari.

La procura di Santa Maria Capua Vetere territorialmente competente ha fornito alla Commissione attraverso l'invio di documentazione¹⁷⁸ nonché attraverso la audizione in data 25 ottobre 2017 nel corso della missione indicazioni utili per la comprensione della vicenda.

In data 28 luglio 2017, l'ufficio di procura ha risposto ad una interrogazione parlamentare avanzata dalla senatrice Rosaria Capacchione.

Come lo stesso procuratore ha avuto modo di evidenziare, la vicenda che riguarda tale stabilimento è molto complessa a causa delle molteplici vicissitudini succedutesi nel corso del tempo, sia di natura gestionale che societaria.

Il primo incendio: 17 aprile 2012

Già in data 17 aprile 2012 presso lo stabilimento IIside, si era sviluppato un incendio che interessava una parte dei rifiuti ivi stoccati in un'area esterna dello stabilimento: all'epoca l'amministratore della società era Bruno Gennaro. Le attività d'indagine, pur consentendo di accertare la natura dolosa dell'incendio, non avevano permesso di individuare i responsabili del reato. Nonostante la complessità dell'intervento per lo spegnimento dell'incendio, il sito fu sottoposto a sequestro (poi dissequestrato in data 17 settembre 2012) ed instaurato il procedimento penale presso la procura della Repubblica. I vari procedimenti penali originati dalle segnalazioni in ordine ad anomalie e criticità

¹⁷⁷ Documento n. 2300/1: Denuncia pervenuta alla Commissione in data 4/10/17 presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Marica Capua Vetere dall'associazione Onlus ISDE Medici per l'Ambiente

¹⁷⁸ Documento 2318/2 inviato in data 16/10/17 ulteriormente completato da ulteriore relazione consegnata in sede di audizione.

dello stabilimento erano poi confluiti nell'unico procedimento n. 10116/2016 RG mod. 21, iscritto per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale (incendio) e in relazione al quale si perveniva ad un provvedimento di archiviazione del GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2016.

La società Ilside opera essenzialmente nella raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, cernita, imballaggio, trattamento rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi con relativo recupero e commercializzazione dei materiali cartacei, plastici, legnosi, ferrosi e vetrosi e la sola messa in riserva di quelli pericolosi.

In data 17 settembre 2012 presso lo stabilimento fu svolto da personale Arpac, congiuntamente a quello dell'ASL, un sopralluogo nel cui verbale veniva specificato che la Ilside Srl, essendo a ciò autorizzata e munita di decreto regionale 127 rilasciato in data 15 giugno 2011, poteva gestire:

- rifiuti pericolosi e non pericolosi, nello specifico nella messa in riserva (RI3);
- e trattamento (R3) e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (RI3) per i rifiuti pericolosi

In detta circostanza ed in base alle informazioni raccolte, veniva stimata la presenza, al momento dell'incendio, di circa 4.370 tonnellate di rifiuti distinti secondo le seguenti tipologie e quantità:

- CER 191212 - sovrallo scarto della selezione dei rifiuti in ingresso dell'impianto - 3.500 tonnellate;
- CER 191204 - plastica (Plasmix) - 600 tonnellate;
- CER 191207 ~ legno derivante da selezione - 120 tonnellate;
- CER 200307 - ingombranti del ciclo urbano - 100 tonnellate;
- CER 150106 - imballaggio multi materiale - 50 tonnellate.

Sono poi seguiti nel tempo ulteriori sopralluoghi da parte dell'Arpac, all'esito dei quali venivano sempre impartite prescrizioni di natura precauzionale per la incolumità della salute pubblica, avanzate anche dall'ufficio territoriale del Governo di Caserta e dalla regione Campania. Dette indicazioni sono state recepite dal comune di Bellona con l'emissione di diverse ordinanze sindacali che, di fatto, hanno portato solo ad un'attività parziale di bonifica.

Ed infatti dopo numerosi sopralluoghi nonché tavoli tecnici finalizzati a determinare le quantità e qualità del materiale e i tempi necessari per lo smaltimento dei rifiuti la Ilside Srl approvava un piano (approvato dall'Arpac in data 31 gennaio 2013) da completarsi entro 180 giorni e dunque entro il 30 luglio 2013.

La Ilside tuttavia aveva rappresentato in data 24 aprile 2013 l'esistenza di difficoltà economiche per procedere e chiedeva una rimodulazione dei tempi dell'intervento anche avvalendosi di un indennizzo assicurativo che non le era stato corrisposto. Nel corso di tavoli tecnici presso il comune e la regione il piano di smaltimento era rimodulato e la data dell'ultimazione delle operazioni era fissata al 17 febbraio 2014.

Frattanto l'Ilside subiva uno sfratto per morosità dall'impianto (che insisteva su di un suolo di proprietà di Ecoterra Srl). Stante dunque l'inadempienza di Ilside

per le sopravvenute vicende il sindaco con ordinanza 22 del 11 novembre 2013 affidava ad una società esterna Encon Srl l'incarico di provvedere alla bonifica e disinfezione delle aree. Avendo Encon dichiarato di non disporre delle autorizzazioni necessarie per proseguire, con ordinanza n. 23 del 2013 si individuava una nuova società la Esogest Ambiente Srl con sede in Pastorano per procedere alla esecuzione in danno dei lavori di eliminazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità, con addebito dei costi all'Ilside.

Esogest risultava proprietaria di Gesia SpA, società concorrente di Ilside in quanto operante nel medesimo settore nel medesimo ambito territoriale ed è società riconducibile a Sorbo Luciano imprenditore attivo nel settore della raccolta dei rifiuti nel casertano, già coinvolto in procedimenti penali. Le indagini rivelavano inoltre che la società Esogest era priva dell'autorizzazione cosiddetta "Categoria 9"- Bonifica dei siti e dunque non era in grado di ottemperare all'ordinanza sindacale 23 del 2013.

Il procedimento penale a carico di Bruno Gennaro

In data 4 aprile 2013 la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere iscrive un procedimento penale a carico di Bruno Gennaro nella qualità di legale rappresentante della società Ilside Srl per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 a seguito della segnalata inosservanza presso l'impianto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non. Era disposto dal Gip del tribunale decreto di sequestro preventivo in data 18 giugno 2013 e nel corso delle diverse revoche temporanee del sequestro finalizzate alla bonifica del sito, la polizia provinciale di Caserta evidenziava che alla data del settembre 2014 la società Esogest incaricata della bonifica si era limitata a rimuovere i rifiuti recuperabili trascurando di rimuovere i rifiuti combustibili.

Era esercitata l'azione penale nei confronti di Bruno Gennaro in relazione all'articolo 256, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per fatti accertati in Bellona in data 25 marzo 2013 perché nella qualità di legale rappresentante della società Ilside autorizzata allo stoccaggio provvisorio e al trattamento dei rifiuti pericolosi e non in virtù di autorizzazione regione Campania n. 1392 del 12 dicembre 2007 effettuava tale attività in difformità rispetto all'autorizzazione predetta.

Il processo ha concluso il suo primo grado di giudizio in data 6 giugno 2017 con sentenza di condanna pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previa affermazione di responsabilità di Bruno Gennaro, ad una pena di mesi 6 di arresto e di 3000 euro di ammenda.¹⁷⁹

Nel corso delle indagini relative al procedimento a carico di Bruno Gennaro, i ripetuti sopralluoghi presso l'impianto hanno consentito di appurare che la bonifica del sito a seguito dell'incendio della primavera del 2012 non era mai stata portata a termine. La procura della Repubblica ha altresì notificato avviso di conclusione delle indagini per i reati di cui agli articoli 110, 323, 328 del

¹⁷⁹ La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la relativa motivazione è stata acquisita dalla Commissione e raccolta come Doc. n2354/3.

codice penale (abuso di ufficio e rifiuto di atti legalmente dovuti) nei confronti dei legali rappresentanti della società Esogest deputata alla bonifica e dei pubblici amministratori a vario titolo coinvolti nell'attività di bonifica.

Il secondo incendio

In data 11 luglio 2017, presso il predetto sito di stoccaggio si è sviluppato un ulteriore incendio all'interno dell'area dello stabilimento nonché all'esterno sul lato ovest.

Sul posto è giunto personale dell'Arpac - dipartimento di Caserta, il comando provinciale dei Vigili del fuoco nonché una squadra NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) degli stessi Vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

L'incendio ha interessato quasi la totalità dei rifiuti giacenti nell'impianto dall'epoca del sequestro (6 luglio 2013) di un quantitativo di circa 4,500 tonnellate di rifiuti, costituiti da 1.500 tonnellate di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e 3.000 tonnellate di rifiuti combustibili nei precedenti incendi, miscelati a terra di spegnimento.

L'incendio ha interessato la totalità dei rifiuti ad esclusione dei rifiuti con CER 191204 -plastica e gomma - stoccati in balle sovrapposte nel capannone più vicino all'ingresso; quest'ultimi stimabili in circa 300 tonnellate.

Uno dei primi interventi dei vigili del fuoco è stato l'estinzione delle fiamme nell'area sotto la tettoia ove erano stoccati i rifiuti pericolosi; tuttavia, la combustione degli stessi è stata quasi totale, ad esclusione dei rifiuti in amianto che ha interessato solo gli involucri esterni.

Particolare odore acre e di solvente si sprigionava dalla combustione di rifiuti costituiti da pitture e vernici di scarto, presenti in maggiore quantità in cisternette metalliche poste sul piazzale.

Circa il 90 per cento dei rifiuti oggetto d'incendio erano costituiti da cumuli di sovravvallo provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani differenziati con CER 191212, lavorazione eseguita in precedenza presso lo stesso impianto. Tali rifiuti erano stoccati in cumuli sparsi in diversi punti del piazzale; solo uno, il più grande, era posto al disotto e a ridosso del capannone di lavorazione.

Le matrici interessate sono state: acqua, aria e suolo.

Le indagini effettuate dal Noe su delega della procura competente a campione su circa 4000 tonnellate di rifiuti hanno permesso di classificare gli stessi quali "rifiuti speciali non pericolosi"

Le matrici interessate sono state: acqua, aria e suolo.

Gli interventi

Per quanto riguarda il predetto sito Ilside, si rappresenta che il sindaco di Bellona ha emesso due ordinanze per lo svuotamento di due vasche formatesi a seguito di accumulo delle acque che hanno come ricettore finale il fiume Volturno.

La società Ilside, tuttora in liquidazione, ha chiesto un dissequestro temporaneo per procedere ad una caratterizzazione dell'area, ancora in fase di validazione da parte dell'Arpac.

La procura della Repubblica ha manifestato perplessità circa la fattibilità da parte della società IISide atteso che la stessa è in fase di liquidazione (società già fallita con sentenza di fallimento e successivamente revocata dalla Corte di appello di Napoli) e quindi sussistono criticità relative alla fattibilità finanziaria di tale impegno da parte della società medesima. La società attraverso il liquidatore, Fernando Terlizzi è stata ascoltata nel corso della missione, ma vi sono degli elementi oggettivi che rendono difficile immaginare la possibilità per la IISide di far fronte alle obbligazioni assunte

La presenza di fumarole comporta la necessità da parte dei Vigili del fuoco di interventi continui che vengono risolti mediante la copertura con terreno.

Sussiste tuttavia una disponibilità della regione Campania a finanziare l'ente comunale a svolgere in proprio le attività di bonifica qualora l'ente proprietario non sia in grado di farle e questa appare essere l'ipotesi più percorribile.

Tale intervento è prioritario sia per la rimozione dell'enorme massa dei rifiuti combustibili sia della rimozione di oltre 300 tonnellate di sovrullo che sono ubicate in un capannone e che anch'esse potrebbero essere oggetto di incendio.

La regione Campania si è assunta l'impegno di provvedere alla caratterizzazione e di predisporre un programma delle attività anche in base alle analisi dell'Arpac e alla qualificazione delle diverse tipologie di rifiuti.

Sono in corso ulteriori analisi di natura tecnica in merito alle sostanze propagate nell'aria a seguito dell'incendio diramato ed il conseguente impatto ambientale.

Presso la procura di Santa Maria Capua Vetere sono pendenti alcuni procedimenti relativi all'incendio verificatosi in data 11 luglio 2017 nonché in merito alla complessiva vicenda.

Le autorizzazioni

Un tema particolarmente delicato che interessa la presente vicenda è quello relativo alla circostanza che la società IISide, nonostante quanto sinora descritto, possieda ancora titoli autorizzativi per operare.¹⁸⁰ È interessante innanzitutto ascoltare quanto riferito dai rappresentanti del comitato cittadino di Bellona nel corso dell'audizione del 25 ottobre 2017: "È stato attivato un procedimento dalla regione per la revoca dell'autorizzazione a IISide. Dopo due disastri ambientali sarebbe il minimo e avrebbe dovuto essere già successo. Purtroppo, una comunicazione formale della regione dell'11 settembre minacciava, cioè invitava, comunicava a IISide la richiesta di controdeduzioni, perché era stato avviato il procedimento di revoca della licenza e dell'autorizzazione di cui erano in possesso. Sono trascorsi ampiamente i dieci giorni che avevano comunicato a IISide, ma non si è visto più alcun procedimento. Se la IISide ha risposto, se ha dato delle controdeduzioni, non è a nostra conoscenza. Si sarebbe dovuto già ulteriormente controdedurre per verificare questi estremi. Dalla situazione in atto, non ci risulta né che sia stata revocata né che sia stato risposto alle loro controdeduzioni.

¹⁸⁰ Copiosissima documentazione per comprendere quali siano stati gli sviluppi della vicenda anche dal punto di vista amministrativo è stata fornita dal comitato cittadino Bellona Triflisco, mai più IISide, documentazione classificata al Doc. n. 2378/1 e consegnata all'esito dell'audizione del Comitato nel corso della missione del 27/10/17.

Presidente. Adesso c'è ancora un'autorizzazione attiva?

Giuseppe Vinciguerra, Rappresentante del comitato cittadino Bellona Triflisco Mai Più Iside. È attiva (...) noi ricordiamo benissimo le parole dell'assessore Bonavitacola, che nella riunione del 31 agosto, meravigliato, si rivolse al dirigente competente, gli chiese come mai, dopo due disastri ambientali, quei signori avessero ancora l'autorizzazione, e disse che bisognava revocarla subito. Quella registrazione è ancora in corso. Hanno attivato l'11 settembre, ma deve essere successo qualcosa, per cui per la prima volta dopo cinque anni e tre mesi Iside si offre, dice di avere i fondi... Fino all'epoca aveva dichiarato di non avere i fondi per effettuare la bonifica di tutto quel materiale combusto molto pericoloso che sta lì. Non aveva fatto alcunché.”

Quanto riferito dal rappresentante del comitato trova perfetto riscontro nella documentazione acquisita.

Ed invero in data 11 settembre 2017 (prot. 0596270 regione Campania) il dirigente della regione Luca Scirman comunicava alla Iside Srl l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate alla Iside Srl, all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Seguiva in data 13 settembre 2017 una tavolo tecnico in direzione ambiente regione Campania per la discussione del protocollo di messa in sicurezza del sito Iside alla presenza di rappresentanti della regione, del comune di Bellona nonché del liquidatore della Iside e Custode Giudiziario.

In data 19 settembre 2017 il Comitato fa istanza di accesso a documenti e atti amministrativi e in data 25 settembre 2017 formula Istanza in Prefettura di Caserta per spiegazioni e chiarimenti circa: il protocollo di intesa siglato in data 13 settembre 2017 al tavolo tecnico; l'inadeguatezza delle operazioni effettuate dai Vigili del fuoco per lo spegnimento delle fumarole; l'impossibilità per gli stessi di poter intervenire tempestivamente a causa della mancanza delle chiavi del sito presso gli uffici di competenza della Casa Comunale di Bellona; il prolungarsi dei tempi di azione a causa di ingiustificate lungaggini burocratiche; la stasi del procedimento amministrativo di revoca delle autorizzazioni in capo ad Iside.

Non risulta ad oggi alla Commissione che il decreto di autorizzazione sia stato revocato.

Del resto in sede di audizione del 27 ottobre 2017 l'assessore Fulvio Bonavitacola, espressamente compulsato in relazione alla vicenda dell'autorizzazione così si era espresso: “Noi sulla questione di Iside in particolare abbiamo avuto un contatto e un rapporto corretto con l'autorità giudiziaria - come voi sapete, quello è un sito sotto sequestro - finalizzato a consentire una campagna di carotaggi relativi sia alla parte dei rifiuti non combustibili, per comprenderne la riconducibilità corretta ai codici del ciclo dei rifiuti ai fini delle metodiche di smaltimento, sia della parte dei rifiuti combustibili. Le ultimissime notizie sull'attività di caratterizzazione ci confermano che i rifiuti non combustibili sono riconducibili alle caratteristiche ordinarie del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Non sono a conoscenza degli esiti delle caratterizzazioni per i rifiuti non combustibili, ma dovrebbero essere disponibili a breve per

verificare la metodica più corretta. La regione ha avviato un procedimento di revoca dell'autorizzazione, che è stato sospeso, perché ci siamo preoccupati di coniugare il rigore con il risultato, evitando di instaurare un giudizio e un contenzioso che avrebbero mantenuto i rifiuti sul posto. Noi stiamo cercando di attuare una politica accorta per rimuovere i rifiuti. In seguito verificheremo se ci sono le condizioni per garantire il prosieguo di questa attività, entro quali limiti e a quali condizioni, ma lo vedremo un attimo dopo. In questo momento siamo concentrati a rimuovere i rifiuti, perché sono fonte di miasmi e perché quelli non combustibili potrebbero diventare anche dei nuovi combustibili. Questo è l'obiettivo principale della nostra azione..."

Va evidenziato che in data 1 dicembre 2017 la società IISide è stata dichiarata nuovamente fallita con nomina del curatore nella persona del dottor Vincenzo Cucco. La situazione appare dunque quanto mai complessa e di difficile risoluzione.

7.8. I SIN Campani

La relazione ha nelle precedenti pagine più volte evidenziato che gli interventi normativi hanno di gran lunga ridimensionato il numero di SIN (siti di interesse nazionale) presenti nel territorio campano. La differenza emerge chiara anche rispetto alle indicazioni della relazione della precedente legislatura. Oggi quindi sono considerati di interesse nazionale, con tutte le conseguenze in tema di disposizioni applicabili e competenze che in seguito si rappresenteranno, unicamente il sito di Napoli Bagnoli-Coroglio e Napoli Orientale.

7.8.1 Il SIN Bagnoli Coroglio

"Questa operazione è una delle operazioni tecnicamente, amministrativamente e contabilmente più complesse del mondo per l'area, per la sua vastità, per la questione processuale, per gli anni trascorsi, per le aspettative dei cittadini e della politica, ovviamente..."

Queste le parole di Salvatore Nastasi, commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, nel corso della sua recente audizione resa, con riferimento all'attività di riqualificazione del sito, dinanzi alla Commissione in data 11 ottobre 2017.

La citazione all'inizio del paragrafo delle parole di Salvatore Nastasi è legata alla necessità di comunicare al lettore nell'immediatezza che cosa rappresenti e abbia rappresentato la storia del sito di Bagnoli per la popolazione napoletana e non solo.

7.8.1.1 Inquadramento normativo e convenzioni stipulate

Il SIN Bagnoli Coroglio è stato ripermetrato con decreto ministeriale 8 agosto 2014.¹⁸¹

Sono di competenza ministeriale le aree ex industriali (ex Ilva ed ex Eternit) e quelle immediatamente limitrofe nonché la colmata, gli arenili, i fondali antistanti e la ex discarica “Cavone degli Sbirri”. Per le residue aree non comprese nel perimetro la competenza del procedimento è regionale.

Con ordinanza n. 70 del 2011 integrata con ordinanza n. 74 del 2011 il commissario delegato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 2010, preso atto del nulla osta rilasciato dal Ministero dell'ambiente, nota prot. n. 30555/TRI/DI/VII-II, disponeva il trasferimento al comune di Napoli delle opere, interventi e procedimenti concernenti le attività di bonifica nei siti di interesse nazionale di Napoli Orientale e Bagnoli-Coroglio.

Successivamente la legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Bonifica ambientale e rigenerazione urbana SIN Bagnoli- Coroglio” ha introdotto disposizioni finalizzate al risanamento ambientale e di rigenerazione urbana per le aree di rilevante interesse nazionale.

In base all'articolo 33 di siffatto provvedimento legislativo la competenza esclusiva dello Stato su tale sito si realizza attraverso un commissario straordinario di Governo e un soggetto attuatore (Invitalia SpA), così come individuati con successivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2015.

Il provvedimento legislativo di cui alla legge n. 164 del 2014 arriva a seguito di una tormentata storia del sito in oggetto.

Ed infatti nelle date del 8 e 30 aprile 2013 il tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo dell'area industriale ex Ilva ed ex Italsider di Bagnoli, in disponibilità della Bagnoli Futura SpA, società del comune di Napoli, con contestuale nomina del Presidente pro tempore della Bagnoli Futura SpA quale custode giudiziario “dinamico” di dette aree incaricato di adottare le iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo.

A seguito del fallimento della Bagnoli Futura SpA, dichiarato dalla sezione Fallimentare del tribunale di Napoli con sentenza n. 188 del 2014, in data 3 luglio 2014, il tribunale di Napoli, revocava il sequestro preventivo di dette aree affidando la custodia e gestione delle medesime ai competenti curatori

¹⁸¹ La Commissione ha svolto un'articolata istruttoria e acquisito numerosi documenti per una ricostruzione della storia del SIN e della sua attuale condizione. Le fonti utilizzate nella trattazione sono rappresentate principalmente dalle relazioni a firma del Commissario Straordinario S. Nastasi periodicamente aggiornate (Documenti nn. 1561/1-2; 2312/1-2-3-4-5-6-;) unitamente ai verbali relativi alle riunioni della cabina di regia. Si rimanda altresì alla relazione fornita dal soggetto attuatore Invitalia spa con i successivi aggiornamenti (Documenti nn. 1760/2, 2196/2), nonché alla relazione tematica di ARPA Campania (doc. 1572/2). “Infine la istruttoria si è arricchita dell'approfondimento fornito dal Ministero dell'ambiente recante il titolo “ Scheda e cartografie del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di "Napoli Bagnoli Coroglio" classificato come doc. n.2614/3”. La Commissione ha altresì proceduto all'audizione in più occasioni del Commissario Straordinario Salvatore Nastasi, dell'Amministratore delegato Invitalia spa, Domenico Arcuri, nonché di altri soggetti in grado di approfondire il quadro conoscitivo dell'inchiesta sullo specifico oggetto.

fallimentari.

In data 2 dicembre 2014 si è nuovamente proceduto al sequestro dell'area ex Italsider come disposto dall'ordinanza di sequestro preventivo del tribunale del riesame di Napoli con la contestuale nomina del direttore generale della direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche (ora direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque), quale custode giudiziario dinamico delle aree poste sotto sequestro, senza l'attribuzione di risorse finanziarie e strumentali da destinare allo scopo.

Al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità nelle aree ex Ilva ed ex Italsider e nell'area della colmata a mare, oggetto di sequestro, da effettuarsi da parte del custode giudiziario, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite dal tribunale di Napoli con il provvedimento del 21 novembre 2014 il direttore generale del dicastero, in data 16 aprile 2015, ha stipulato un accordo di programma con il comune di Napoli, per interventi pari ad un importo complessivo di euro 4.500.000, a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziata dal Ministero dell'ambiente per il SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio (per la rimozione della colmata e la bonifica dell'area marina di cui all'accordo di programma Quadro del 2007, anticipatamente cessato), e trasferite nel bilancio del comune di Napoli.

Nel rispetto di quanto previsto nell'accordo, il dicastero ed il comune di Napoli, quest'ultimo in qualità di soggetto erogatore delle risorse finanziarie, hanno stipulato n. 2 convenzioni attuative con Invitalia SpA e con Ispra.

Il comune è altresì soggetto attuatore diretto per i monitoraggi, per le attività di mantenimento in esercizio degli impianti esistenti e per la gestione dei servizi, in particolare, di vigilanza e guardiania.

L'articolo 33 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, ha dunque previsto la nomina di un Commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore, cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana del sito in questione.

In particolare, la summenzionata norma ha disposto l'individuazione, quale soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia) SpA, in quanto società *in house* dello Stato.

Al riguardo, la norma prevede che il commissario ed il soggetto attuatore debbano provvedere alla "formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (...) anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali..."

In attuazione del citato disposto normativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015, è stato nominato il commissario straordinario nella persona del dottor Salvatore Nastasi mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 è stata istituita la

cabina di regia prevista dall'articolo 33 - insediatasi in data 1 dicembre 2015 - ed è stata formalmente nominata Invitalia SpA quale soggetto attuatore.

In data 22 dicembre 2015 è stata stipulata tra il commissario straordinario e Invitalia la convenzione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del soggetto attuatore al fine della predisposizione del programma di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana.

In data 30 marzo 2016 Invitalia ha presentato la proposta di programma, acquisendo in fase consultiva anche le proposte di intervento del comune di Napoli (piano urbanistico attuativo e mozione del consiglio comunale del 16 marzo 2015).

Con decreti del commissario straordinario del 10 giugno e del 16 giugno 2016, previo parere favorevole dell'Anac, sono stati approvati gli interventi ai fini dell'avvio delle seguenti procedure:

- a) piano di caratterizzazione integrativa delle aree ex Ilva ed ex Italsider sottoposte a sequestro giudiziario, nonché della restante area già di proprietà di Bagnoli Futura;
- b) interventi di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata ed indagini propedeutiche alla messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda;
- c) manutenzione arenile Zona Nord;
- d) ripascimento arenile e nuova difesa spondale.

Si è altresì sottoscritto tra prefettura ed Invitalia in data 6 aprile 2016 un protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

E' del 24 maggio 2016 poi la sottoscrizione di protocollo di vigilanza collaborativa tra Presidenza Consiglio dei ministri, commissariato straordinario, soggetto attuatore e Anac.

L'accordo interistituzionale del 19 luglio 2017

Così Salvatore Nastasi in data 11 ottobre 2017: "Il 19 luglio 2017 è stato firmato un accordo interistituzionale tra il Governo, la regione e il comune di Napoli. Si tratta di un grande risultato politico, oltre che amministrativo, perché finalmente siamo tutti dalla stessa parte e sullo stesso tavolo per arrivare a un obiettivo condiviso, quello della bonifica e della rigenerazione urbana di Bagnoli. Come sapete - siete più informati di noi e qualcuno di voi è di Napoli - ci sono state polemiche molto forti negli ultimi anni su questa vicenda. Credo che adesso la strada sia in discesa. Questo accordo è molto importante e molto pieno, anche dopo i vari ricorsi amministrativi davanti alla Corte costituzionale del comune di Napoli (...) Gli indirizzi strategici definiti dal programma rimangono confermati a seguito dell'accordo interistituzionale. I punti salienti del nostro programma, del programma che nel 2016 ci eravamo posti, come commissario e soggetto attuatore, sono quelli confermati il 19 luglio. Confermo le previsioni del piano urbanistico attuativo del comune di Napoli. Non abbiamo modificato nulla di quel piano..."

L'accordo del 19 luglio 2017, intercorso tra Governo, regione Campania e comune di Napoli, riveste importanza determinante nel processo di

riqualificazione di Bagnoli come correttamente sottolineato dal commissario straordinario e proprio per le ragioni dallo stesso esplicitate: ha posto fine ad una serie di polemiche e contenziosi tra il Governo e il comune di Napoli che negli ultimi anni non avevano certo favorito le attività di bonifica.

A seguito infatti di ricorso in sede amministrativa presentato dal comune di Napoli, il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dei commi 3, 9, 10, 13 dell'articolo 33 della legge 11 novembre 2014, n. 164, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comune lamentava che nelle ipotesi, come quelle del caso di specie, in cui l'esercizio del potere amministrativo incideva, oltre che in modo preminente su materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche su materia di competenza concorrente, occorreva che fosse garantito l'adeguato coinvolgimento della regione ed una specifica valorizzazione anche del ruolo del comune.

Attraverso l'accordo citato, le parti, superando i suindicati contrasti, si sono impegnate a condividere sia gli obiettivi strategici di sviluppo dell'area, sia la disciplina delle modalità di concertazione a livello tecnico degli interventi ricompresi nel programma di rigenerazione urbana da realizzarsi da parte del soggetto attuatore, nonché di accelerazione delle relative procedure autorizzative ed esecutive nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Con lo stesso Accordo sono state definite le destinazioni d'uso dell'area, che rappresentano, insieme ai risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, il punto di partenza per l'aggiornamento e il perfezionamento del piano di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana.

Dal confronto tra il progetto approvato di Invitalia del 2016 e quello frutto dell'intesa del luglio 2017 emergono alcune diversità: si prevede ad esempio la realizzazione della spiaggia pubblica con la passeggiata e con lungo mare fruibile essendo state eliminate le strutture di attività e servizi tra parco e spiaggia; il cosiddetto "miglio azzurro" previsto nell'area ex Cementir risulta arretrato mentre la suddetta area sarà coinvolta nel progetto di parco urbano.

Si prevede inoltre la conservazione del Borgo di Coroglio con recupero e riqualificazione dei volumi residenziali. Dall'accordo del luglio 2017 scaturisce anche una nuova delimitazione dell'area di intervento del progetto di rigenerazione urbana, che proprio grazie alla cosiddetta valorizzazione del ruolo del comune all'interno del processo, ha permesso l'allargamento dell'ambito di intervento oltre i limiti perimetrali del SIN anche alle aree "limitrofe", di pertinenza comunale, includendo nel piano di rigenerazione urbana, con valore di variante urbanistica, anche Nisida ed il costone di Posillipo.

7.8.1.2 Le diverse aree

Il SIN comprende dunque diverse aree e precisamente: l'Area Cavone degli Sbirri, l'Area Spiaggia di Bagnoli, l'Area ex Ilva- Italsider ex Eternit, l'Area Città

della scienza, l'Area Spiaggia di Coroglio, l'Area Basi Srl (ex Cementir), altre aree private.

Così il commissario Salvatore Nastasi nel corso dell'audizione del 19 gennaio 2017: "l'area di rilevante interesse nazionale coincide con il sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 agosto 2014 (...) Come vedete, abbiamo 195 ettari. La stragrande maggioranza è l'area ex Ilva Italsider ex Eternit, l'area Cementir, quindi privata, 686 ettari; area Fondazione Idis Città della scienza, 73; aree limitrofe, completamente piccoli privati, 268; l'ex discarica Italsider Cavone degli Sbirri, sempre di proprietà privata, 5 ettari; la famigerata colmata, ben 18 ettari; gli arenili di Bagnoli-Coroglio, di proprietà demaniale, quindi autorità portuale, 13,22, per un totale di 247,49 ettari di aree a terra. Le aree a mare di competenza, delimitate nel SIN, decreto del Ministro dell'ambiente, sono di 14,75 ettari: come vedete un'area estesissima..."

Aree ex Ilva - Italsider - ex Eternit (Bagnoli Futura)

L'area in oggetto ha una storia "difficile" per vari motivi.

In primo luogo si richiama quanto riferito già nell'audizione del 19 gennaio 2017 da parte del commissario Nastasi: "sono più di cento anni che si discute della questione ex area Ilva. L'Ilva di Bagnoli è stata inaugurata nel 1910, nel 1993, quasi 24 anni fa, è stata chiusa la fabbrica, nel 1998 abbiamo la prima variante occidentale del piano regolatore, e quindi la costruzione del primo SIN, del 2004 è il nuovo piano regolatore di Napoli, del 2002 la costruzione di Bagnoli Futura, quindi quasi parallela, poco prima, del 2005 l'approvazione del piano urbanistico, quello a cui adesso vedrete che facciamo riferimento.

Del 2005, è il primo avvio delle bonifiche da parte della società Bagnolifutura. Su queste bonifiche c'è poi la questione del procedimento penale. Del 2009 è la variante al PUA, del 2011 la variante al PUA, del 2013 l'inizio della fase acuta del processo penale, con il sequestro delle porzioni delle aree, del 2014 il fallimento di Bagnoli Futura e del 2015 l'intervento legislativo..."

Dure le considerazioni dell'amministratore delegato Invitalia, Domenico Arcuri: "Questa vicenda è cominciata 24 anni fa. In questo momento, la società, interamente posseduta dalla pubblica amministrazione locale, che ne era stata proprietaria, è fallita, oltre il 50 per cento delle aree è sottoposto a un sequestro in quanto contenenti potenziali prove di reati ai sensi del procedimento penale in corso. Sull'area sono stati fatti degli investimenti, per un ammontare rilevante, interamente con fondi pubblici. Questi investimenti hanno a che fare, da un lato, con il presunto avvio delle attività di bonifica, la cui qualità, validità e compatibilità normative sono contestate dalla procura e hanno portato al sequestro; per un'altra parte, con la realizzazione di alcune opere edilizie o civili, oggi presenti sul sito, la maggioranza delle quali non è mai stata collaudata, ponendo quindi anche un problema di validità del finanziamento europeo che era stato ottenuto per realizzarle. Inoltre, nessuna di esse è stata messa né a reddito né a disposizione dei cittadini.

Esistono poi alcuni altri oggetti che la Soprintendenza per i beni culturali del luogo ha definito siti di archeologia industriale, e che quindi hanno un impatto rilevante sulla potenziale successiva valorizzazione, perché sono intoccabili.

Uno di essi è l'altoforno, che ha anche una dimensione di qualche rilievo. Esiste una colmata, che avete visto, che da almeno un decennio deve essere rimossa ai sensi di una norma tuttora vigente che non è mai stata né rimossa né tanto meno messa in sicurezza. Esiste una situazione che si è tristemente stratificata in questi 24 anni, la cui complessità spesso sfugge. Non soltanto o semplicemente in questo luogo in ventiquattro anni non è accaduto nulla. Se non fossi audito da un'autorevole Commissione parlamentare e potessi essere un po' ironico, dovrei dire: magari non fosse successo nulla. Oggi ci troveremmo in una condizione differente nel dover affrontare questa questione..."

L'area in esame, comprende le aree ex Ilva, ex Italsider ed - ex Eternit.

L'avvio dell'impianto siderurgico dell'Ilva a Bagnoli risale all'inizio del '900 cui seguirono l'installazione dello stabilimento Eternit (produzione manufatti in cemento-amianto) e l'acquisizione di nuovi spazi mediante riempimenti a mare con scorie e scarti di lavorazione (attuale area di "colmata a mare").

In seguito alla crisi del mondo industriale avvenne la progressiva chiusura degli opifici, nel 1985 dell'Eternit ed agli inizi degli anni '90 dell'Ilva. Una volta chiusa l'area industriale della zona di Bagnoli fu pianificata la sua trasformazione urbanistica ed il suo recupero ambientale.

Le aree sono state per lungo tempo di proprietà della società Bagnoli Futura SpA, partecipata del comune che avrebbe dovuto provvedere all'opera di bonifica e riqualificazione ambientale.

Tuttavia l'articolo 33 legge n. 164 del 2014, come modificato al comma 12 dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha stabilito che è trasferita al soggetto attuatore la proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare Bagnoli Futura in fallimento e alla procedura fallimentare andrà corrisposta una somma corrispondente al valore di mercato rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento.

Il decreto di trasferimento va trascritto con conseguente estinzione di tutti i diritti gravanti sulle aree e con la cancellazione di tutte le trascrizioni.

L'operato della società Bagnoli Futura è stato ed è tuttora oggetto di indagini giudiziarie e di un processo di cui si dirà più approfonditamente nei paragrafi successivi. La curatela fallimentare ha proposto ricorso al Tar Napoli avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, ritenendo il procedimento di espropriazione intervenuto in violazione dei principi di legalità e di giusto indennizzo.

Con sentenza del 20 luglio 2016 il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente la violazione del principio di legalità ex articolo 42 Costituzione in quanto l'espropriazione è avvenuta con legge e sussistevano giusti motivi di interesse generale per la sottrazione della proprietà alla società fallita ravvisabili nell'urgenza di avviare le attività di bonifica del sito a tutela dell'interesse pubblico alla salute e alla difesa dell'ambiente; inoltre è stato previsto *ex lege* un giusto indennizzo commisurato al valore dei beni espropriati.

Il contenzioso ha visto, allo stato, prevalere le ragioni del commissario straordinario.

Così Salvatore Nastasi in data 11 ottobre 2017: “Il 10 luglio 2017 Invitalia è entrata in possesso dell'area degli immobili in maniera definitiva. La trascrizione immobiliare era avvenuta prima del decreto legge, ma il possesso vero e proprio è dal 10 luglio scorso (...) Si aggiunge la trascrizione – finalmente – del trasferimento di proprietà nei pubblici registri immobiliari per opponibilità a terzi della proprietà. Abbiamo terminato il faticosissimo procedimento amministrativo e contabile per acquisire l'intera area...”

A seguito della procedura espropriativa l'Agenzia del demanio ha definito la valutazione del compendio oggetto di trasferimento da Bagnoli Futura in fallimento ad Invitalia per un valore complessivo di circa 68 milioni di euro. A tal riguardo è necessario la emanazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che disciplini le modalità di incasso delle somme rinvenienti dalla disposizione delle aree oggetto di rigenerazione da parte del soggetto attuatore (articolo 33, comma 12, ultimo periodo) ed è opportuno stabilire che nessuna tassa deve essere applicata durante il periodo di rigenerazione del compendio.

Circa l'avvenuto effettivo pagamento e dunque l'estinzione del debito nei confronti della curatela fallimentare di Bagnoli Futura si riportano le parole dell'amministratore delegato, Domenico Arcuri nel corso della recente audizione del 11 ottobre 2017: “Come ultima cosa, lei vuole sapere se abbiamo pagato Bagnoli Futura. La legge dice che noi abbiamo un anno di tempo per emettere un prestito obbligazionario con l'incasso corrispondente del quale pagare la curatela. Stiamo lavorando per l'emissione del prestito obbligazionario. In qualche mese lo collochiamo, incassiamo la cifra corrispondente e paghiamo sicuramente prima della scadenza dell'anno la curatela...”

Dunque con la emissione di un prestito obbligazionario entro il prossimo anno può essere soddisfatta l'obbligazione nei confronti della curatela fallimentare.

Le tappe principali nel procedimento di bonifica dell'area possono essere così sintetizzate:

- 1) caratterizzazione ambientale (in parte pre-decreto ministeriale n. 471 del 1999, in parte ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999);
- 2) piano di completamento della bonifica comprensivo di progetto definitivo di bonifica di suolo, sottosuolo e acque sotterranee nelle aree ex Ilva e ex Eternit, piano di bonifica della colmata, piano per la conservazione delle strutture di archeologia industriale, cronoprogramma, analisi dei costi;
- 3) varianti progettuali.

Nello specifico, per quanto riguarda la caratterizzazione vanno richiamate:

- una prima fase (1997) in cui sono stati effettuati 289 sondaggi con maglia 100 x 100 metri e con prelievo ed analisi di campioni composti di riporto e/o di suolo;
- una seconda fase (1999) in cui sono stati eseguiti nell'area ex Ilva, sondaggi di dettaglio a maglia più fitta – 50 x 50 metri e 25 x 25 metri e con prelievo di ulteriori 7734 sondaggi finalizzati alla gestione dei materiali contaminati da inviare a trattamento e l'escavazione delle celle contaminate da composti organici.